

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)

POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)

ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31

Garanzia fideiussoria n.

Garante

(direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) _____

Città _____ Via _____ CAP Prov. _____ C.F./P.IVA _____ PEC _____

Contraente

Città _____ Via _____ CAP _____ Prov. _____ C.F./P.IVA _____ PEC _____

Stazione appaltante e Beneficiario: Mibact - Parco Archeologico del Colosseo

Descrizione opera/servizio/fornitura _____ CIG 8060108389

Luogo di esecuzione: _____

Valore della concessione (€) _____

Aggio offerto(%) _____

Royalty offerta (%) _____

Canone offerto (€) _____

Somma garantita (€) _____ pari al ____ % del valore della Concessione così come definito all'art. 23.2 del Disciplinare di Gara.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____

5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip Amministrazioni e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo (d'ora in poi solo Concedente), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto di concessione ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto di concessione;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate da Mibact-Parco Archeologico del Colosseo al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dal Mibact - Parco Archeologico del Colosseo per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del Concessionario;
 - iii) di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico della Concedente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dal Mibact - Parco Archeologico del Colosseo al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di concessione;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto di concessione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la

restituzione al Garante, da parte del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Mibact - Parco Archeologico del Colosseo.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10 % del valore della concessione, nel caso di aggiudicazione con ribassi/rialzi d'asta sintetizzati nell'indicatore (I) di seguito riportato minori o uguali al 10%; b) in caso di aggiudicazione con rialzi/ribassi - sintetizzati nell'indicatore (I) di seguito riportato - superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove l'indicatore sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20% secondo la formula di cui al paragrafo 23.2 del Disciplinare di gara e sotto riportata:

$$I = \frac{0,2}{20} \cdot \frac{(C_i - C_{base})}{C_{base}} + \frac{2}{20} \cdot \frac{(R_i - R_{base})}{R_{base}} + \frac{17,8}{20} \cdot \frac{(A_{base} - A_i)}{A_{base}}$$

C_i = valore offerto dal Concorrente i -esimo relativamente alla voce di offerta *Canone*;

C_{base} = valore posto a base d'asta relativamente alla voce di offerta *Canone*;

R_i = valore offerto dal Concorrente i -esimo relativamente alla voce di offerta *Royalty*;

R_{base} = valore posto a base d'asta relativamente alla voce di offerta *Royalty*;

A_i = valore offerto dal Concorrente i -esimo relativamente alla voce di offerta *Aggio*.

A_{base} = valore posto a base d'asta relativamente alla voce di offerta *Aggio*;

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice e dall'art. 17 del contratto di Concessione.

[VALORIZZARE IN BASE ALLA SCELTA EFFETTUATA IN ORDINE ALLA DURATA DELLA GARANZIA DEFINITIVA: La garanzia definitiva è di importo pari a _____ <indicare importo complessivo della garanzia calcolato ai sensi del paragrafo 23.2 del Disciplinare per coprire 5 anni in un'unica soluzione> e ha durata complessiva di 5 anni salvo quanto previsto al precedente art. 2 e al comma 9 dell'art. 17 del contratto di concessione.

OPPURE

<<La garanzia definitiva è di importo pari a _____ <indicare importo complessivo della garanzia calcolato ai sensi del paragrafo 23.2 del Disciplinare e diviso in modo da coprire i primi 3 anni> e ha durata di 3 anni decorrenti dalla stipula del contratto di concessione. Il concessionario ha l'obbligo di chiedere il rinnovo della garanzia almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. A seguito di ogni rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica del garante. Anche in tale ipotesi, l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. È fatto salvo quanto previsto al comma 9 dell'art. 17 del contratto di concessione.>>

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Mibact - Parco Archeologico del Colosseo – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso il Mibact - Parco Archeologico del Colosseo per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Mibact - Parco Archeologico del Colosseo in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Il Mibact - Parco Archeologico del Colosseo faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e Mibact - il Parco Archeologico del Colosseo, il foro competente è quello di Roma.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

Il Garante